

Direzione "Contrattazione 2" U.O. Regioni ed Enti Locali

Comune di Settala c.a. Dott. Mario Telloni Servizio Risorse Umane

PEC: risorse.umane@pec.comune.settala.mi.it

Risposta a nota n. 21306 del 28/12/2021 (prot. Entrata Aran n. 9411 del 28/12/2021)

Oggetto: Quesito in merito ai compensi a favore dei componenti delle commissioni concorsuali.

Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, D.lgs. 165/2001 e smi, è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa e responsabilità dell'Ente. Premesso quanto sopra e preso atto di quanto statuito della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione 253/2021/PAR, si osserva che esula dalla competenza della scrivente Agenzia la lettura interpretativa di disposizioni di legge e che, pertanto, è possibile unicamente precisare che all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, si prevede che il fondo possa essere alimentato con le "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge" e che all'art. 68, comma 2, lett. g) del medesimo CCNL si prevede che le predette risorse possano essere utilizzate a titolo di "compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter".

Orbene, dalla lettura delle suddette disposizioni contrattuali, si evince chiaramente che gli Enti possono, di anno in anno, alimentare il Fondo delle risorse decentrate variabili con risorse previste da "specifiche disposizioni di legge" e che tali risorse potranno essere erogate secondo le modalità previste dalle medesime leggi.

Nel caso in questione per gli aspetti attinenti alla portata applicativa dell'art. 3, c. 14, L. n. 56/2019 eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre, con riferimento agli aspetti legati alle voci assoggettate al limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, trattandosi di disposizione di legge tesa al contenimento della finanza pubblica, si rinvia per ogni chiarimento al Ministero dell'Economia e Finanze.

Distinti saluti.

Il Dirigente Dr.ssa Valentina Lealini (F.to digitalmente)